

Pubblicato il 01/10/2026

N. 02702 /2026 REG.PROV.COLL.  
N. 01847/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2026, proposto da

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG BB2CC47C0E, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Lo Verso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Monreale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rizzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo via Chinnici n. 14;

Effeppi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Tartaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*quanto riguarda al ricorso introduttivo:*

del provvedimento di esclusione comunicato il 27/07/2026, del rigetto istanza di riesame del 10/08/2026, della determina di aggiudicazione n. -OMISSIS-/26 e ove risulti stipulato un contratto o attivato l'Accordo Quadro, con conseguente declaratoria di inefficacia nei limiti degli artt. 121 e 122 c.p.a. e di subentro della ricorrente, ove ancora possibile;

quanto al ricorso incidentale presentato da Effebe Srl il 25/9/2026:

- del verbale di gara dell'11 maggio 2026 nella parte in cui, previa revoca dell'esclusione di cui al verbale del 7 maggio 2026, dispone la riammissione in autotutela di -OMISSIS- s.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monreale;

Visti l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale Effebe S.r.l.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con ricorso notificato in data 02/09/2026 e depositato in data 08/09/2026 , la società -OMISSIS- s.r.l – premesso di avere partecipato alla gara telematica per l'affidamento, mediante procedura negoziata, dell'accordo quadro relativo ai lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria nel parco immobili di proprietà o di competenza comunale (biennio 2026 -2027) - ha impugnato il provvedimento di esclusione della gara, il rigetto dell'istanza in autotutela del 10/08/2026 e la determina di aggiudicazione n. -OMISSIS-/26 del 7/08/26, adottati dal Comune di Monreale.

Deduce le censure di:

1) *“Violazione di legge ed eccesso di potere.1. Sulla presunta omessa dichiarazione circa il decreto penale di condanna”.*

Il decreto penale di condanna del Tribunale di Palermo – Sezione G.I.P., datato 23 giugno 2010, n. -OMISSIS-/10 D.P., emesso ai sensi degli artt. 459 e ss. c.p.p. nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente, convertito in pena pecuniaria, richiamato nel provvedimento di esclusione, sarebbe stato integralmente eseguito (con il pagamento di detta sanzione) e in ogni caso dal Casellario Giudiziale non risulterebbe nulla, sicché non vi sarebbe stato alcun reato o fatto da dichiarare in sede di gara.

2) *“Segue. Sulla procedura di esclusione”.*

Il Comune di Monreale non avrebbe mai fornito chiarimenti su come e con quale procedura sia riuscito ad ottenere tale datata informazione; prima di procedere all'esclusione, la S.A. avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ed integrazioni documentali alla ricorrente, che le ha volontariamente fornite unitamente all'istanza di riesame; in ogni caso il provvedimento di esclusione (formato o sottoscritto in data 1 luglio 2026, e comunicato via pec in data 27 luglio 2026) sarebbe manifestamente tardivo e lesivo del diritto di difesa della società ricorrente.

3) *“Segue. Sulla (non corretta) valutazione dei fatti”:* l'ammenda penale, pur riferendosi a sanzioni penali fiscali, sarebbe stata interamente pagata, come dimostrato con gli allegati alla istanza in autotutela.

4) “*Segue. Sull’errata applicazione dell’art. 98 del D. Lgs. 36/2023*”: essendo stato il decreto penale di condanna convertito in pena pecuniaria pagata dall’impresa, non vi sarebbero stati elementi per valutare un illecito professionale grave ed attuale.

Ha quindi chiesto, previa misura cautelare, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e in subordine, qualora la tutela in forma specifica non sia più praticabile, la condanna del Comune di Monreale a risarcire i danni quantificati in € 41.730,00 ovvero al diverso importo che sarà determinato dal Giudice, a seguito di c.t.u ovvero ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazioni ed interessi;

2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Monreale, depositando documentazione nonché una memoria con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

3. – In data 21 settembre 2026, si è costituita con memoria di mera forma la controinteressata Effeppi s.r.l..

4. – Alla camera di consiglio del 22 settembre 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale – presenti i difensori della ricorrente e del Comune resistente come da verbale – il Presidente del Collegio ha dato avviso sia della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., quindi la causa è stata posta in decisione.

5. Dopo il passaggio in decisione della causa, in data 25 settembre 2026, la controinteressata ha depositato ricorso incidentale e vari documenti.

## DIRITTO

1. – Ritene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti.

2. – Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che non si possa tenere conto del ricorso incidentale depositato dalla controinteressata dopo il passaggio in decisione della causa atteso che:

- la stessa si è costituita il 21.09.2026, nel rispetto dei termini di cui all'art. 46 c.p.a. (dimezzati in materia di appalti), con memoria di forma con la quale si è genericamente limitata a dichiarare di riservarsi *“di proporre ricorso incidentale nonché ogni altra difesa nel merito e ... ogni difesa sull'istanza cautelare entro i termini di legge”*;

- la stessa parte ha tuttavia ritenuto di non presenziare alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, sede nella quale sarebbe stato suo onere chiedere – come previsto dall'art. 60 cod. proc. amm. – *“..il rinvio per consentire la proposizione di ricorso incidentale”*.

Peraltro, per pacifica giurisprudenza:

- l'osservanza della garanzia del contraddittorio è assicurata dalla rituale notifica del ricorso e dal rispetto del termine dei venti giorni (dimezzati in materia di appalti), per la discussione sull'istanza cautelare dall'ultima notifica, concesso ai fini della costituzione delle parti intime (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2018, n. 6327);

- la mancata comparizione delle parti, pur regolarmente costituite, nella camera di consiglio di trattazione della domanda cautelare non è di ostacolo alla definizione del giudizio nel merito, una volta che il Collegio abbia accertato la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'istituto della sentenza con motivazione resa in forma semplificata, trattandosi di apprezzamento rimesso alla sua valutazione discrezionale nel superiore interesse generale alla sollecita definizione dei processi (Cons. Stato, Sez. II, 1° ottobre 2025, 7671; Sez. II, 14 luglio 2025 n. 6153; Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3206).

3. – Nel merito il ricorso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.

Giova premettere che, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, la valutazione sulla nozione di grave illecito professionale ai fini dell'esclusione dalla gara "è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante", senza che il G.A. possa operare "un sindacato di tipo sostitutivo sulle valutazioni affidate alla stazione appaltante", in presenza di "valutazioni che sono state effettuate, che presentano fisiologici margini di opinabilità e che non si presentano né "distorte" né "apparenti"" (Cons. Stato – Sez. V, 14/6/2024 n. 5354). Il D.lgs. n. 36/2023 ha distinto tra cause di esclusione automatica e non automatica (artt. 94 e 95), all'infuori delle prime restando impregiudicata la discrezionalità della stazione appaltante nella pertinente valutazione. Spetta, dunque, alla stazione appaltante, nell'esercizio di tale ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell'operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 19 maggio 2026, n. 9310).

Ciò premesso, il primo motivo è infondato atteso che:

- alla stregua certificato del casellario giudiziale in possesso dell'amministrazione, la condanna del legale rappresentante della Società partecipante (consistita in una pena detentiva convertita in pena pecuniaria) è stata definitivamente ed ulteriormente convertita, in sede esecutiva, dal Tribunale di Sorveglianza nella misura della libertà vigilata (gg. 12) la cui espiazione non è, certo, una esimente rispetto all'obbligo di indicare nel DGUE il proprio status penale, che afferisce a tutte le condanne riportate;
- quanto al fatto che il reato si sarebbe "estinto" per il decorso del tempo dalla sua commissione, l'art. 95, comma 3, lett. d del codice degli appalti allorché si riferisce ai reati dichiarati estinti, presuppone una declaratoria giudiziale, prevista, peraltro, dall'art. 676 c.p.p., insussistente nel caso di specie.

*“È sufficiente richiamare al riguardo i principi espressi dalla giurisprudenza assolutamente prevalente - anche in relazione al vecchio codice degli appalti (D.lgs. n. 163 del 2006) e ribadita nel regime recato dal vigente codice degli appalti (D.lgs. n. 50 del 2016) -, secondo cui l'estinzione del reato (che consente di non dichiarare l'emanazione del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di "reato estinto" e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna (Cons Stato, sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7025; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; Cons. Stato, III, n. 4118/2016; Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2015, n. 4848, Cons. St., Sez. V, n. 3105/2015, n. 3092/2014 e n. 4528/2014). Tale tesi risulta confermata anche dal tenore testuale contenuto nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, che nell'escludere rilevanza espulsiva al reato indica come lo stesso deve essere stato "dichiarato estinto" (indicando quindi la necessità di una dichiarazione formale del giudice)” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza, 13 febbraio 2020, n. 1174).*

Anche il secondo motivo è infondato atteso che la verifica delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alla gara è adempimento doveroso della stazione effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale dell'ANAC; nemmeno è ravvisabile la dedotta tardività della comunicazione di esclusione atteso che il termine di gg. cinque di cui all'art. 90 del d. lgs 36/2023, previsto per la comunicazione di esclusione, non è affatto perentorio ma ha natura meramente ordinatoria e sollecitatoria.

La giurisprudenza amministrativa ha confermato questo orientamento chiarendo che la violazione del suddetto termine da parte della stazione appaltante non inficia la

legittimità o l'efficacia del provvedimento amministrativo adottato e che il ritardo nella comunicazione non lede il diritto di difesa dell'operatore economico. Questo perché il termine decadenziale di 30 giorni per impugnare l'esclusione dinanzi al TAR (ex art. 120 c.p.a.) inizia a decorrere solo dal momento in cui il concorrente riceve la comunicazione o ha piena disponibilità degli atti sulla piattaforma digitale ex artt. 36 e 90 del Codice (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 30/03/2026 n. 1483).

Il terzo motivo, incentrato sull'asserito avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria è infondato perché non tiene nel debito conto che si tratta di una pena afflittiva, comminata in esito ad un procedimento penale, convertita in libertà vigilata.

Risulta infine infondato anche il quarto motivo con cui la società ricorrente deduce la vetustà della condanna.

Ed invero, come si evince dal tenore del provvedimento di esclusione, lo stesso coniuga il presupposto fattuale consistente nella totale omissione della condanna sul DGUE, tale da minare l'affidabilità della ricorrente, con il contenuto della condanna riportata dal suo rappresentante legale.

In particolare il Comune ha ritenuto che *“sebbene non si verta in tema di esclusione automatica, è comportamento doveroso della Amministrazione valutare, in via discrezionale, se il precedente penale mini l'affidabilità della ditta, tanto più che ci si trova in presenza di reticente e comunque errata dichiarazione circa la sussistenza o meno di precedenti penali, fatto questo che potrebbe essere indice sintomatico di volontà occultatoria di un fatto o di una circostanza che può incidere sulla valutazione deputata alla Amministrazione in sede di verifica”*.

Nel caso di specie, la valutazione di inaffidabilità complessivamente espressa dall'amministrazione non può ritenersi irragionevole o illogica nel quadro degli spazi di discrezionalità ad essa rimessi, tenuto conto che - alla luce dell'art. 4 del codice degli appalti, il quale afferma che *“le disposizioni del codice di interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2, e 3”* - esce rafforzata l'autonomia

decisionale dell'ente, in particolare, in relazione all'esercizio del potere di esclusione dell'operatore economico per inaffidabilità la quale urta, inevitabilmente proprio contro il rapporto di fiducia che deve necessariamente essere presente tra stazione appaltante e appaltatore (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11/09/2025 n. 7282).

4. - La riscontrata legittimità della disposta esclusione esime il Collegio dall'esaminare la domanda risarcitoria che, com'è noto, presuppone che il giudice riscontri la sua illegittimità quale presupposto necessario per ritenere sussistente il requisito della "ingiustizia del danno" ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

5. – In conclusione, sulla scorta di quanto precede:

- il ricorso introduttivo, in quanto infondato, deve essere respinto.
- tenuto dell'ampia discrezionalità che connota la materia in esame, le spese di giudizio possono eccezionalmente essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

Pierluigi Buonomo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Francesco Mulieri**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Veneziano**

**IL SEGRETARIO**